

Informativa per la clientela di studio del 27.04.2016

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: La riammissione al beneficio della rateazione

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento intendiamo informarLa che, l'Agenzia delle Entrate con la Circolare n° 13/E del 22 Aprile ha reso noto le istruzioni per la riammissione al beneficio della rateazione dei contribuenti decaduti nei tre anni antecedenti al 15 ottobre 2015 da piani di dilazione delle somme dovute a seguito della definizione di avviso di accertamento per adesione o acquiescenza.

Premessa

Con la Circolare n° 13/E pubblicata sul proprio sito in data 22 aprile, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto le istruzioni per essere riammessi al beneficio della rateazione. Sono interessati i contribuenti decaduti nei tre anni antecedenti al 15 ottobre 2015 (ossia nell'arco temporale tra il 15 ottobre 2012 e il 15 ottobre 2015) da piani di dilazione delle somme dovute a seguito della definizione di avviso di accertamento per adesione o acquiescenza). Tale agevolazione trova il suo fondamento normativo nei commi 134 – 138 della Legge n° 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2016).

Soggetti interessati

Possono essere riammessi alla rateazione i contribuenti che:

- ✓ hanno definito le somme dovute mediante un atto di adesione all'accertamento, al processo verbale di constatazione, all'invito a comparire oppure hanno prestato acquiescenza all'accertamento. Parliamo quindi degli strumenti deflattivi di cui al D.Lgs. n. 218 del 1997;

Opinioni e Confronti

webzine di economia diritto e attualità

- ✓ hanno optato per il pagamento in forma rateale;
- ✓ sono decaduti dal piano di rateazione, in quanto, dopo aver effettuato il versamento della prima rata, non hanno rispettato le successive scadenze del relativo piano di ammortamento. In particolare, la decadenza si è verificata a causa del mancato integrale versamento di una rata (diversa dalla prima) entro il termine di pagamento della rata successiva.

La riammissione opera limitatamente al versamento delle imposte dirette e, in particolare, al versamento dell'IRPEF, IRES, Addizionali e IRAP, non anche per le altre tipologie di imposta, come ad esempio l'IVA.

Le procedura di riammissione

I contribuenti interessati possono essere riammessi alla rateazione “a condizione che entro il 31 maggio 2016 riprendano il versamento della prima delle rate scadute” (art. 1, comma 134, della Legge di Stabilità 2016). La “prima delle rate scadute” è la rata dell'originario piano di rateazione il cui omesso/carente versamento ha determinato la decadenza dalla rateazione. Più precisamente, si tratta di quella **rata, diversa dalla prima**, per la quale non risulta effettuato il versamento alla scadenza ordinaria e neppure entro il termine di pagamento della rata successiva.

Il numero delle rate successive sarà pari al numero delle rate del piano originario non pagate, esclusa quella versata per la riammissione alla dilazione, **con scadenza trimestrale** nello stesso giorno in cui è stato effettuato il versamento per la riammissione (ad esempio, se questo viene eseguito il 30 maggio, le rate successive scadranno il 30 agosto, il 30 novembre, e così via).

L'importo da versare viene così definito:

- ✓ se l'atto definito riguardava solo imposte dirette, va versata l'intera somma della rata il cui mancato pagamento ha determinato la decadenza;
- ✓ se l'atto definito riguardava anche altre imposte, dalla rata scaduta vanno sottratti gli importi riferiti a quelle altre imposte e relativi interessi e sanzioni. Se nel piano originario le sanzioni erano state cumulate in un unico codice tributo, va scorporata, in misura proporzionale, la quota relativa alle altre imposte, e versata la differenza;
- ✓ per gli interessi di rateazione, bisogna far riferimento a quelli compresi nella rata scaduta, commisurandoli ai tributi e alle sanzioni determinati come descritto ai punti precedenti. Sarà poi l'ufficio, in sede di predisposizione del nuovo piano di rateazione, a calcolare gli interessi dovuti per il periodo intercorrente tra la data di scadenza della rata e quella di effettuazione del pagamento.

Nei dieci giorni successivi al versamento, il contribuente dovrà trasmettere all'ufficio che ha emesso il provvedimento di rateazione copia della relativa quietanza, tramite consegna diretta oppure per posta elettronica ordinaria o certificata. L'eventuale omissione non incide sulla validità del procedimento, ma è da tener presente che

Opinioni e Confronti

webzine di economia diritto e attualità

l'ufficio potrà sospendere i carichi eventualmente iscritti a ruolo e rielaborare il piano di ammortamento **solo dopo aver ricevuto la quietanza**.

Una volta ricevuta la quietanza di pagamento, l'Ufficio competente provvede alla sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo al fine di inibire l'avvio delle azioni esecutive relativamente a quelle somme che, a seguito della decadenza, siano state eventualmente già affidate all'Agente della riscossione per il recupero coattivo e che, per effetto della riammissione, dovranno essere versate ratealmente tramite Modello F24.

La sospensione riguarderà i soli importi a titolo di imposte dirette e connessi interessi e sanzioni. Sarà oggetto di sospensione anche la quota parte della sanzione aggiuntiva applicata, a seguito della decadenza, sul residuo importo dovuto a titolo di imposte dirette.

Nuovo piano di ammortamento

L'Ufficio competente, dopo aver sospeso i carichi eventualmente iscritti a ruolo, ridefinisce un nuovo piano di ammortamento, tenendo conto delle rate ancora dovute, mettendolo a disposizione del contribuente mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica, ordinaria o certificata qualora il contribuente abbia utilizzato lo stesso canale per la trasmissione della quietanza di pagamento della prima rata ovvero ne faccia altrimenti espressa richiesta. L'ufficio provvede a scomputare eventuali pagamenti a titolo d'imposte dirette eseguiti dal contribuente, imputandoli alle analoghe voci dell'originario piano di rateazione. Pertanto, se il contribuente ha già eseguito dei pagamenti, anche parziali l'ufficio sottrarre dal dovuto quanto già pagato a titolo di imposte dirette, sanzioni e interessi (eventuali eccedenze rispetto all'ammontare ricalcolato non sono rimborsabili).

In fase di ricalcolo del piano rateale, l'ufficio deve anche verificare presso l'Agente della riscossione la pendenza o meno di procedimenti *ex* articolo 48-*bis* del D.P.R. 602/1973 e portare in riduzione le somme ad essi collegati sempre in riferimento alle imposte indirette.

Dopo aver verificato il versamento corretto delle rate residue, l'Ufficio potrà revocare la sospensione inizialmente disposta sui carichi iscritti a ruolo e procedere allo sgravio degli stessi. Ripreso l'iter della rateazione, **il mancato pagamento di due rate anche non consecutive comunque previste dal nuovo piano di ammortamento del debito comporta la decadenza definitiva dal beneficio**.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro

interesse..... 